

PALERMO 04 - 27 APRILE 2016

LE IMPOSTE DIRETTE


Dott. Ernesto Gatto

LE PRINCIPALI IMPOSTE

IMPOSTE DIRETTE



Sono quelle commisurate ai redditi ed al patrimonio di ogni cittadino




IRPEF



IMPOSTE INDIRETTE



Sono quelle dovute ad esempio sull'acquisto di un bene



IVA

La progressività

Imposta proporzionale: l'aliquota media **non varia** al variare della base imponibile.

Imposta progressiva: l'aliquota media **aumenta** all'aumentare della base imponibile.

Imposta regressiva: l'aliquota media **diminuisce** all'aumentare della base imponibile.

LE IMPOSTE

Irpef

Ogni anno i possessori di redditi devono presentare la dichiarazione e versare le imposte dovute

Codice fiscale (*)

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Irap	Iva	770 Ordinario	Modello RW	Quadro VO	Quadro AC	Staci di settore	Parametri	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Eventi eccezionali										
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita										Provincia (sigla)	Data di nascita giorno mese anno	Sesso (barrare la relativa casella) M F									
STATO CIVILE	EVENTUALE PARTITA IVA																					
	celibe/nubile	coniugato/a	vedovo/a	separato/a	divorziato/a	deceduto/a	tutelato/a			minore												
	1	2	3	4	5	6	7			8												
RESIDENZA ANAGRAFICA	Comune										Provincia (sigla)	C.a.p.	Codice comune									
	Residenza anagrafica (o se diverso) Domicilio Fiscale										Frazione, via e numero civico		Telefono prefisso numero									
	Indirizzo di posta elettronica																					
	Data della variazione Se verita, scrivere la data della variazione. Se e' la prima dichiarazione, scrivere la data di presentazione.										giorno mese anno	Barrare la casella se la residenza e' variata da meno di 60 giorni	1	Barrare la casella se il domicilio fiscale e' diverso dalla residenza anagrafica per provvedimento amministrativo	2							
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2004	Comune										Provincia (sigla)	Codice comune										
RESIDENTE ALL'ESTERO	Codice fiscale estero										Stato estero di residenza	Codice dello Stato (vedere istruzioni)	NAZIONALITA' (vedere istruzioni)									
	Stato federato, provincia, contea										Localita' di residenza			1 Estera								
	Indirizzo													2 Italiana								
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI	Codice fiscale (obbligatorio)										Codice carica	Data variaz. giorno mese anno										
	Cognome										Nome			Sesso (barrare la relativa casella) M F								
EREDE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITA', ecc. (vedere istruzioni)	Data di nascita giorno mese anno										Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)									
	Residenza anagrafica (o se diverso) Domicilio Fiscale										Comune		Provincia (sigla)	C.a.p.								
	Frazione, via e numero civico												Telefono prefisso numero									
	Data di inizio procedura giorno mese anno	Procedura non ancora terminata		giorno mese anno	Data di fine procedura giorno mese anno							Codice										
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF	Accettazione dell'eredita' giacente																					
	Stato			Chiesa cattolica			Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno			Assemblee di Dio in Italia												
per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri	Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi			Chiesa Evangelica Luterana in Italia			Unione Comunita' Ebraiche Italiane			CON LA FIRMA NEL RIGUARDO SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEL DATO IN FAVORE DEI SOGGETTI AMBITI SECONDO L'INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI												
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Familiari a carico																					
	RA	RB	RC	RP	RN	RV	CR	RX	RE	RH	RL	RM	RR	RT	RF	RG	RD	RS	RQ	RY	CT	EC
Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano)	RU	FC	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SR	ST	SX							
	Indicare il numero dei moduli di cui e' composta la dichiarazione IVA, le caselle relative all'IVA										CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENZA EVENTUALMENTE INDICARNE LA DICHIARAZIONE		FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)									
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario										N. iscrizione all'albo del C.A.F.											
Riservato all'intermediario	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente																					
	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette																					
	Data dell'impegno giorno mese anno			FIRMA DELL'INTERMEDIARIO																		
VISTO DI CONFORMITA'	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.										Codice fiscale del C.A.F.											
Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del professionista										Si rilascia il visto di conformita' ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA									
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA	Codice fiscale del professionista										Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili		FIRMA DEL PROFESSIONISTA									
Riservato al professionista	Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997																					

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

I REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Lo stipendio
La pensione

Codice fiscale del percipiente _____ Mod. N. _____

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione	Altri redditi assimilati
	1	2	3	4
REDDITI	Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni			
	RAPPORTO DI LAVORO			
	Assegni periodici corrisposti dal coniuge	Lavoro dipendente	Pensione	In forza di 31/1/2
	5	6	7	8
RITENUTE	RITENUTE			
	Ritenute Irpef	Addizionale regionale all'Irpef	Addizionale regionale 2014 trattenute IVA 2015	Addizionale regionale 2015 rapporti cessati
	21	22	23	24
	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF			
	Saldo 2014	Acconto 2015	Saldo 2015	Rapporti cessati 2015
	25	26	27	28
	Acconto 2016			
	29			
	Ritenute Irpef sospese	Addizionale regionale all'Irpef sospesa	Addizionale regionale sospesa per trattenute 2015	
	30	31	32	
	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA			
	Acconto 2015	Saldo 2015	su trattenute 2015 a saldo	su trattenute 2015 in acconto
	33	34	35	36
ASSISTENZA FISCALE 730/2015 DICHIARANTE	ASSISTENZA FISCALE			
	Esito	Assistenza fiscale rinviata		
	51	52		
	SALDO IRPEF 2014			
	Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato
	61	62	63	64
	ADDITIONALE REGIONALE 2014			
	Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato
	71	72	73	74
	SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2014			
	Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato
	81	82	83	84
	SALDO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2014			
	Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato
	91	92	93	94
	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ		CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	
	Trattenuto	non trattenuto	Trattenuto	non trattenuto
	101	102	106	107
	ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA			
	Trattenuto	non trattenuto		
	111	112		
	Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno	Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno	Riduzione di minor acconto	Acconto addizionale comunale all'Irpef
	121	122	123	124
	Comune	Primo rata di acconto cedolare secca		
	125	126		
	Secondo o unica rata di acconto cedolare secca	Riduzione di minor acconto	Acconti Irpef sospesi	Acconto gólitazionale comunale all'Irpef sospeso
	127	128	129	130
	Comune	Acconti cedolare secca sospesi		
	131	132		
	INTERESSI PER RATEAZIONE			
	Erario	Regione	Comune	
	141	142	143	
	INTERESSI PER INCAPENZA/BETTERFCA			
	Erario	Regione	Comune	
	151	152	153	
ASSISTENZA FISCALE SOSPESA	ASSISTENZA FISCALE SOSPESA			
	Saldo Irpef	Addizionale regionale all'Irpef	Saldo addizionale comunale all'Irpef	Acconto tassazione separata
	161	162	163	164
	Cedolare secca su locazioni	Contributo di solidarietà		
	166	167		
	Imposta sostitutiva			
	165			

I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

Sono quelli prodotti dai
professionisti:

- medico
- avvocato
- commercialista
- ecc.



I REDDITI D'IMPRESA

Sono quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali

- pizzeria
- bar
- lavanderia
- ecc



I REDDITI FONDIARI

Sono quelli derivanti dal possesso di:

- terreni
- fabbricati



I REDDITI DI CAPITALE

- interessi
- proventi delle azioni
- ecc.

I REDDITI DIVERSI

- sono tutti gli altri redditi

Scaglioni di reddito ex art. 11 TUIR

- a) fino a 15.000 euro, 23%;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27%;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38%;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41%;
- e) oltre 75.000 euro, 43%.

Regioni e Comuni hanno la facoltà di introdurre addizionali all'IRPEF entro limiti stabiliti dalla legge \Rightarrow differenziazione (seppur controllata) dell'onere dell'imposta personale.

- Per periodo d'imposta : coincidente con anno solare
- Fasi del procedimento:
 1. quantificazione dei singoli redditi (secondo regole e principi propri);
 2. somma di tali redditi: reddito complessivo;
 3. reddito complessivo – oneri deducibili = reddito imponibile;
 4. applicazione al reddito imponibile delle aliquote = imposta lorda;
 5. imposta lorda – detrazioni, ritenute e crediti d'imposta = imposta netta dovuta.

- Differenza tra deduzioni / detrazioni:
 - ✓ deduzioni incidono sulla base imponibile
 - ✓ detrazioni incidono sull'imposta dovuta con una % fissa

esempi: vedi artt. Tuir di riferimento:

- ✓ Art. 10 Tuir *oneri deducibili* da reddito complessivo
- ✓ Art. 12 Tuir *detrazioni per carichi di famiglia*
- ✓ Art. 13 Tuir *altre detrazioni*
- ✓ Art. 15 Tuir *detrazioni per oneri* (dall'imposta lorda)
- ✓ Art. 16 Tuir *detrazioni per canoni di locazioni*
- ✓ Art. 16-bis Tuir Detrazione spese recupero edilizio e riqualificazione energetica degli edifici

- Liquidazione imposta: versamento o credito
- Se da dichiarazione risulta un credito:

3 possibilità

- ✓ Chiesto a rimborso
- ✓ Riportato a nuovo per anno precedente
- ✓ Compensazione (verticale e orizzontale)

- Particolarità: redditi soggetti a tassazione separata
- ✓ Art. 17 Tuir
- ✓ *Ratio*
- ✓ Metodo : aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente del biennio precedente
- ✓ Metodo *ad hoc* per i redditi soggetti a tassazione separata

Reddito complessivo



Alcuni redditi che rientrano nelle sei categorie precedenti sono tuttavia soggetti a **regimi fiscali sostitutivi**:

- Cedolare secca su locazione immobili abitativi;
- Regime dei Contribuenti Minimi;
- Regime Forfettario per imprese e professionisti.


REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

LA DURATA DEL REGIME

IL REGIME DEI MINIMI HA UNA DURATA MASSIMA DI CINQUE ANNI PER LE ATTIVITA' INIZIATE DAL 2008





IL REGIME PUO' ESSERE UTILIZZATO IN OGNI CASO SINO AL COMPIMENTO DEL 35^ ANNO DI ETA'



LA RECENTE LEGGE 27/02/2015 N.11 HA PROROGATO A TUTTO IL 2015 LA FACOLTA' DI OPZIONE

I REQUISITI DI ACCESSO - 1

SONO CONSIDERATI MINIMI GLI IMPRENDITORI ED I PROFESSIONISTI
CHE NELL'ANNO PRECEDENTE (2013):



HANNO CONSEGUITO RICAVI O
COMPENSI RAGGUAGLIATI AD
ANNO INFERIORI A € 30.000

NON HANNO EFFETTUATO
CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE

NON HANNO SOSTENUTO SPESE PER LAVORO DIPENDENTE O
ASSIMILATO (COMPRESI L.A.P.)

I REQUISITI DI ACCESSO - 2

E CHE NEL TRIENNIO PRECEDENTE (2011 – 2013):




NON HANNO ACQUISTATO (ANCHE IN LOCAZIONE) BENI STRUMENTALI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO > € 15.000




VALGONO I CORRISPETTIVI PAGATI NEL TRIENNIO E NON IL COSTO SOSTENUTO DALLA SOCIETA' CONCEDENTE O IL VALORE DEL BENE

LE CAUSE DI ESCLUSIONE


NON PUO' ESSERE CONSIDERATO MINIMO




CHI OPERA IN REGIME SPECIALE
IVA (AD ECCEZIONE DEGLI
AGRICOLTORI)



CHI OPERA NELLE COSTRUZIONI
EDILIZIE O NEL COMMERCIO DI
MEZZI DI TRASPORTO NUOVI



IL SOGGETTO NON RESIDENTE



IL SOCIO AL 31/12/2014 DI
SOCIETA' DI PERSONE O SRL IN
REGIME DI TRASPARENZA

LE MODALITA' DI FATTURAZIONE

I MINIMI NON ADDEBITANO IVA IN FATTURA E NON DETRAGGONO IVA SU ACQUISTI

VERSANO ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO L'IVA SUGLI ACQUISTI INTRA E SUGLI ALTRI ACQUISTI IN REVERSE CHARGE

DOPO AVER INTEGRATO LA FATTURA DI ACQUISTO CON L'IMPORTO DELL'IVA

VERSANO L'IVA SU RIMANENZE E BENI AMMORTIZZABILI IN CASO DI TRANSITO DAL REGIME ORDINARIO IVA

IN UNICA SOLUZIONE O IN 5 RATE ANNUALI SENZA INTERESSI (CODICE 6497)

LE MODALITA' DI TASSAZIONE

IL MINIMO PAGA IL 5% A TITOLO DI IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELL'IRAP E NON SUBISCE RITENUTE D'ACCONTO

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO E' ANALITICA



CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEDUCIBILI NEL QUADRO LM

SI APPLICA SEMPRE IL CRITERIO DI CASSA (NO AMMORTAMENTI)



L'IVA INDETRAIBILE SI DEDUCE DAL REDDITO

CHIARIMENTO DI CUI ALLA RISOLUZIONE 123/E/2010



LE PERDITE CHE SI GENERANO NELL'APPLICAZIONE DEL REGIME DEI
MINIMI, IN CASO DI FUORIUSCITA DAL REGIME POSSONO ESSERE
RIPORTATE NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI IN DEDUZIONE DEGLI UTILI
MATURATI IN REGIME ORDINARIO O SEMPLIFICATO

I CODICI PER IL VERSAMENTO

1^ RATA ACCONTO: 1793

(Normalmente entro il 16 giugno)

2^ RATA ACCONTO: 1794



(Normalmente entro il 30 novembre)

SALDO: 1795

(Normalmente entro il 16 giugno
dell'anno successivo)

EVENTUALI ECCEDENZE SONO
COMPENSABILI O RIPORTABILI
ALL'ANNO SUCCESSIVO

LE SEMPLIFICAZIONI FORMALI



GLI ADEMPIMENTI FORMALI IN CASO DI OPZIONE

IL REGIME DEI MINIMI E'
QUELLO NATURALE IN
PRESENZA DEI REQUISITI

SI PUO' OPTARE A
CONSUNTIVO PER IL
REGIME ORDINARIO

L'OPZIONE PER IL REGIME
ORDINARIO VALE PER
ALMENO TRE ANNI

CHI FUORIESCE DAL
REGIME DEI MINIMI NON
PUO' RIENTRARVI

LA FUORIUSCITA DAL REGIME DEI MINIMI

DALL'ANNO SUCCESSIVO IN
CASO DI PERDITA REQUISITI O
INCASSI TRA € 30.000 E € 45.000

DALLO STESSO ANNO SE INCASSI
SUPERIORI A € 45.000

IN CASO DI FUORIUSCITA IMMEDIATA DAL REGIME E' NECESSARIO
RILIQUIDARE L'IVA PER LA FRAZIONE D'ESERCIZIO ANTECEDENTE
MEDIANTE SCORPORO INCASSI E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

LE MODALITA' DI DEDUZIONE DEI COSTI - 1

I CONTRIBUENTI MINIMI DETERMINANO IL REDDITO CON IL CRITERIO DI CASSA E NON APPLICANO LE REGOLE DEL TUIR PER CUI, AD ESEMPIO:



PER LE IMPRESE

DEDUZIONE INTEGRALE SPESE
RAPPRESENTANZA & SPESE DI
MANUTENZIONE



PER I PROFESSIONISTI

DEDUZIONE INTEGRALE COSTI
AGGIORNAMENTO, RISTORANTI,
ALBERGHI & SPESE
RAPPRESENTANZA

LE MODALITA' DI DEDUZIONE DEI COSTI - 2

IL COSTO DEI BENI AD USO PROMISCUO E'
DEDUCIBILE IN MISURA PARI AL 50%

AUTOVETTURE

Non si applica il tetto
max a € 18.076

IMMOBILI

Non si applica la quota
indeducibile 20%-30%

TELEFONI

Non si applica la quota
indeducibile 20%

NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Dal 2016 è il regime naturale (salvo opzione per quello ordinario) per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o professione che nell'anno precedente:

- ✓ Hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ai limiti indicati in modo differenziato per le diverse categorie economiche (vedi slide successiva);
- ✓ Hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o co.co.co. non superiori a € 5.000 lordi;
- ✓ Hanno utilizzato beni strumentali il cui costo storico complessivo (al lordo degli ammortamenti dedotti) non ecceda € 20.000 (non rilevano gli immobili);
- ✓ Hanno dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati per importi complessivamente non superiori a € 30.000,00;
- ✓ Non possedevano alla fine dell'anno precedente quote di partecipazione in società di persone o srl trasparenti;
- ✓ Non si sono avvalsi di regimi speciali ai fini dell'IVA

NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

<u>ATTIVITA'</u>		<u>RICAVI ANNO 2015</u>	<u>REDDITIVITA'</u>
Industrie alimentari e bevande	€	45.000,00	40%
Commercio ingrosso/dettaglio	€	50.000,00	40%
Commercio ambulante alimentari	€	40.000,00	40%
Commercio ambulante altri prodotti	€	30.000,00	54%
Costruzioni e attività immobiliari	€	25.000,00	86%
Intermediari del commercio	€	25.000,00	62%
Ristoranti e alberghi	€	50.000,00	40%
Attività professionali	€	30.000,00	78%
Altre attività economiche	€	30.000,00	67%

NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Ai fini dell'individuazione del limite di ricavi e compensi per l'accesso al regime:

- Non rilevano i ricavi da adeguamento agli studi di settore;
- In caso di più attività si assume il limite di ricavi più elevato tra le diverse attività esercitate

- ✓ Chi avvia una nuova attività si basa sulle previsioni di sussistenza dei requisiti ed opera l'opzione nella comunicazione d'inizio attività;
- ✓ Non può avvalersi di tale regime chi non è residente nella UE;
- ✓ Non può avvalersi di tale regime chi opera nel settore delle costruzioni edilizie o della vendita di mezzi di trasporto;

NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Il soggetto forfettario non applica l'IVA sulle fatture emesse e non detrae l'IVA sugli acquisti, egli non è sostituto d'imposta, è esonerato dalla tenuta dei registri contabili e dalla trasmissione degli Studi di settore

Indicazione in fattura:

"Soggetto in regime forfettario ex art.1, commi da 111 a 113 della Legge n. 208/2015"


Il soggetto forfettario versa un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali, dell'IRAP e dell'IVA nella misura del 15% degli incassi sulla base di coefficienti di redditività in funzione del tipo di attività svolta
(si applica sempre il criterio di cassa)

NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Il soggetto forfettario versa l'IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione in caso di acquisto intracomunitario o di acquisto in *Reverse charge* a seguito di integrazione del documento ricevuto

Il soggetto forfettario non è tenuto ad operare le ritenute alla fonte, tuttavia nella dichiarazione dei redditi dovrà indicare i dati anagrafici ed il codice fiscale dei percettori ai quali non ha operato la ritenuta, nonché l'ammontare dei redditi stessi .

NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI



NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

IL REGIME CONTRIBUTIVO

Regola generale

Regime opzionale solo per artigiani e commercianti


Regole ordinarie per imprenditori e professionisti

Abbattimento della contribuzione del 35% (si ritiene vadano abbattuti anche i contributi minimi)

I contributi previdenziali sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo (sino a capienza dello stesso) e per l'eccedenza dal reddito complessivo


NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME




NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME



NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME




Nel caso di passaggio da un periodo di imposta ordinario a un periodo di imposta forfettario:

- ✓ i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché incassati in tali periodi;
- ✓ i ricavi e i compensi che anche se incassati non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo ordinario assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi.

NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME




Nel caso di passaggio da un periodo di imposta ordinario a un periodo di imposta forfettario:

- ✓ le spese di competenza del regime ordinario non pagate assumono rilevanza nel periodo ordinario;
- ✓ le spese pagate nel periodo d'imposta ordinario ma di competenza di periodi successivi assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi;
- ✓ Le perdite generate in periodi precedenti possono essere utilizzate in diminuzione del reddito determinato forfettariamente.

NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME



Necessità di operare la rettifica della detrazione IVA sui:

- ✓ beni ammortizzabili;
- ✓ rimanenze;
- ✓ servizi acquistati ma non ancora utilizzati.

Necessità di emettere le fatture/parcelle definitive in caso di precedente emissione di documenti ad esigibilità differita

NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

FACOLTA' DI OPZIONE E FUORIUSCITA DAL REGIME

I contribuenti forfettari optano per il regime ordinario adottando il comportamento concludente e confermando nella prima dichiarazione dei redditi

L'opzione ha validità triennale e si rinnova automaticamente salvo il diverso comportamento concludente adottato dal contribuente

Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste dalla legge

RIFLESSIONI SUI PRO E I CONTRO DEL NUOVO REGIME

Nel nuovo regime forfettario sono favoriti i soggetti che non presentano rilevanti spese di gestione in quanto tali spese gli vengono comunque attribuite in percentuale sui ricavi



Nel nuovo regime forfettario anche chi dovesse incassare cifre astronomiche pagherà per un anno l'imposta sostitutiva al 15% (o al 5%) e non le ordinarie aliquote progressive irpef



Nel nuovo regime forfettario bisogna valutare con attenzione il valore aggiunto di non essere soggetto ad accertamento da studi di settore e di non essere sostituito d'imposta



La presenza di rilevanti investimenti sui quali l'IVA andrebbe persa potrebbe rendere consigliabile iniziare in regime ordinario e transitare dopo il triennio al regime forfettario

LE SEMPLIFICAZIONI FORMALI

Il forfettario è esonerato dalla tenuta dei registri contabili e dei registri IVA

Resta l'obbligo di numerare progressivamente e conservare i documenti di spesa

Il forfettario é esonerato dalla dichiarazione IVA e dagli Studi di settore

Resta l'obbligo di emettere fattura, scontrino o ricevuta fiscale

IL MANTENIMENTO DEL REGIME DEI MINIMI

E' consentito restare nel regime dei minimi per completare il quinquennio ovvero sino al compimento del 35^a anno di età

Esempio 1

**Contribuente di anni 32 al momento dell'inizio attività nel 2012:
POTRA' RESTARE MINIMO SINO AL 2016**

Esempio 2

**Contribuente di anni 28 al momento dell'inizio attività nel 2013:
POTRA' RESTARE MINIMO SINO AL 2020**

Il contribuente che dovesse uscire per qualunque motivo dal regime dei minimi non potrà mai più rientrarvi

LE IMPOSTE

Ires

(Imposta proporzionale con aliquota 27,5%)

LE VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE


LA DETERMINAZIONE DELL'IRES DI COMPETENZA

Utile/Perdita di conto economico

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione


Reddito imponibile



RIDUZIONE ALIQUOTA IRES

L'aliquota IRES
scende dal 27,5%
al 24% dal 2017

Quali conseguenze
immediate sul
bilancio 2015 ?



La riduzione del debito per imposta differita in
relazione alle annualità 2017 e successive

ESEMPIO

Macchinario venduto
nel 2014 con
plusvalenza di €
100.000

La società decide di
rateizzare fiscalmente in
5 anni la plusvalenza

Art. 86 co. 4
TUIR

31.12.2014


		Imposte differite (E22) (Contabilizzata Ires al 27,5% per gli anni dal 2015 al 2018)	a	Fondo Imposte Differite (B.2.2.)	€ 22.000	€ 22.000
--	--	--	---	----------------------------------	----------	----------

31.12.2015

		Fondo Imposte differite (Rettifica per riduzione Ires al 24% dal 2017)	a	Imposte Differite	€ 1.400	€ 1.400
--	--	--	---	-------------------	---------	---------

MODALITA' DI RIPORTO O UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI

SOGGETTI IRES



MODALITA' DI RIPORTO O UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI

SOGGETTI IRPEF

- ✓ **Imprese in contabilità semplificata (art. 66 del TUIR):** scomputo dal reddito complessivo del medesimo periodo d'imposta, **impossibilità di riporto** alle annualità fiscali successive;
- ✓ imputazione per **trasparenza** (art. 5 del TUIR) ai **soci di snc e sas** (limite del capitale sociale per gli accomandanti);
- ✓ **imprese individuali e partecipazioni in snc e sas in contabilità ordinaria:** scomputo dal reddito d'impresa, e riportabilità, senza limiti di importo, nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto (salvo che si tratti di perdite prodotte nei primi tre periodi d'imposta di attività).

COMPENSAZIONE CREDITI IMPOSTE DIRETTE E VISTO DI CONFORMITA'

Per i crediti relativi ad ired, irpef, irap, addizionali, ritenute ed imposte sostitutive

Risultanti da dichiarazioni presentate o trasmesse a decorrere dal 2014 (relative al 2013) e di importo superiore a € 15.000

Viene introdotto l'obbligo di apposizione del visto di conformità

Quale condizione per l'utilizzo in compensazione a mezzo modello F24

COMPENSAZIONE CREDITI IMPOSTE DIRETTE E VISTO DI CONFORMITA'

l'Agenzia delle entrate ha chiarito

```
graph TD; A[l'Agenzia delle entrate ha chiarito] --> B[Che la soglia di € 15.000 va verificata in relazione ad ogni singola imposta]; B --> C[Che le compensazioni oltre la soglia di € 15.000 dovranno essere effettuate con i sistemi Entratel o Fisconline (no home banking)]; C --> D[Che tali sistemi consentiranno il superamento della soglia nelle more che venga successivamente apposto il visto di conformità];
```

Che la soglia di € 15.000 va verificata in relazione ad ogni singola imposta

Che le compensazioni oltre la soglia di € 15.000 dovranno essere effettuate con i sistemi Entratel o Fisconline (no home banking)

Che tali sistemi consentiranno il superamento della soglia nelle more che venga successivamente apposto il visto di conformità

COMPENSAZIONE CREDITI IMPOSTE DIRETTE E VISTO DI CONFORMITA'

Il visto di conformità potrà essere apposto da

Dottori e Ragionieri commercialisti, Consulenti del lavoro ed Esperti tributari iscritti alla CCIAA al 30/09/1993

Che abbiano richiesto all'Agenzia delle entrate l'iscrizione all'Elenco centralizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto

Che abbiano stipulato apposita polizza assicurativa di r.c. professionale con massimale di almeno € 3.000.000

I SUPERAMMORTAMENTI AL 140%

LA NORMA (LEGGE 28.12.2015 N. 208)

Ai fini delle **imposte sui redditi**, per i soggetti titolari di **reddito d'impresa** e per gli **esercenti arti e professioni** che effettuano investimenti in **beni materiali strumentali nuovi** dal **15.10.2015** al **31.12.2016**, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di **ammortamento** e dei **canoni di locazione finanziaria**, il costo di acquisizione è maggiorato del **40%**.

Ipotizzando un investimento di un soggetto IRES il risparmio (spalmato su più anni) è pari al 27,5% del 40% dell'investimento. Quindi è pari al 11% dell'investimento.

I SUPERAMMORTAMENTI AL 140%

IL PERIODO AGEVOLATO

15.10.2015



31.12.2016

LE IPOTESI

- ✓ **Acquisto:** rileva la data di consegna o spedizione (se diverso e successivo il momento in cui si verifica il trasferimento della proprietà).
- ✓ **Appalto:** rileva il momento di ultimazione della prestazione con accettazione.
- ✓ **Leasing:** rileva la data di consegna del bene al locatario (ad eccezione di clausole che richiama l'esito positivo della prova).

I SUPERAMMORTAMENTI AL 140%

IL MECCANISMO

RISPOSTA DELL'AGENZIA ENTRATE AL TELEFISCO 2016:

In considerazione del fatto che la maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio, si ritiene che la stessa vada fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal DM 31 dicembre 1988, a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene

ESEMPIO:

Alfa srl acquista un bene agevolabile e sostiene un costo di 10.000. L'ammortamento calcolato secondo corretti principi contabili è 500. Il coefficiente fiscale di ammortamento ex DM 31/12/1988 è il 20%. L'ammortamento fiscalmente deducibile è complessivamente 1.300 (di cui 500 da conto economico civilistico e 800 da variazione in diminuzione in Unico)

ANALISI COSTI A DEDUCIBILITA' LIMITATA

AUTOVETTURE PER USO
AZIENDALE = 20%



AUTOVETTURE IN USO AD AGENTI
DI COMMERCIO = 80%



SPESE PER RISTORANTI E ALBERGHI
= 75%



SPESE DI RAPPRESENTANZA = 1,5%
- 0,5% - 0,1% SUI RICAVI

AUTOVETTURE IN USO
PROMISCUO AI DIPENDENTI = 70%



SPESE PER LA TELEFONIA FISSA E
MOBILE = 80%



INTERESSI PASSIVI ECCEDENTI
QUELLI ATTIVI = 30% DEL R.O.L.



SPESE DI MANUTENZIONE
ORDINARIA = 5% COSTO BENI

LA FISCALITA' DIRETTA DELLE AUTO AZIENDALI

Dal 2013 la fiscalità diretta delle auto aziendali è la seguente

LA DEDUCIBILITA' DEI COSTI PER LE AUTO DI IMPRESE E PROFESSIONISTI
SCENDE DAL 40% AL 20%

RESTANO IMMUTATE LE REGOLE PER GLI AGENTI DI COMMERCIO CHE
DEDUCONO L'80% DEI COSTI

LA DEDUCIBILITA' DEI COSTI PER AUTO IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI
SCENDE DAL 90% AL 70%


RESTANO IMMUTATE LE REGOLE PER I CONTRIBUENTI MINIMI CHE
DEDUCONO IL 50% DEI COSTI

DEDUCIBILITA' PARZIALE DELL'IMU PER LE IMPRESE

Dal 2014 e' deducibile dal reddito d'impresa, arte o professione



Il 20% dell'IMU pagata sugli immobili strumentali



La deduzione si applica con il criterio di cassa

Si indica tra le variazioni in diminuzione dal reddito (quadro RF – codice 38)



Si ritiene che non sia deducibile l'IMU pagata su immobili ad uso promiscuo ne le sanzioni e gli interessi in caso di pagamento ritardato




DEDUZIONE IRAP DAL REDDITO D'IMPRESA

RIGO RF 55 DEL MODELLO UNICO 2014 SOCIETA' DI CAPITALE

Nel modello Unico 2014 tra le variazioni in diminuzione dal reddito è indicata l'irap sul costo del lavoro e quella a forfait sugli oneri finanziari

Con il codice 12 si indica la deduzione forfettaria pari al 10% degli importi pagati nel 2013 a condizione che vi siano oneri finanziari che eccedano i proventi



Con il codice 33 si indica la deduzione analitica integrale degli importi pagati nel 2013 (compreso il saldo 2012) in relazione al costo del personale dipendente

PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO

Circolare 26/E 2013

gli elementi certi e precisi che consentono la deduzione del costo sussistono quando contemporaneamente:

sono decorsi oltre 6 mesi dalla scadenza del pagamento (da fattura o contratto)

il credito è inferiore a € 5.000 per le imprese di rilevante dimensione, € 2.500 per le altre

Il limite dimensionale è posto a € 100.000.000 di volume d'affari

PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO

Circolare 26/E 2013

gli elementi certi e precisi che consentono la deduzione del costo sussistono in ogni caso qualora:

il diritto alla riscossione è prescritto
(normalmente dopo 10 anni)

in questo caso la deducibilità
fiscale prescinde dall'importo

PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO

Circolare 26/E 2013

in presenza di una pluralità di crediti verso lo stesso debitore la soglia si riferisce

al valore nominale del singolo rapporto contrattuale (non a quello della singola fattura)

in ogni caso per godere della deducibilità fiscale della perdita su crediti

appare necessario che il costo sia transitato dal conto economico dell'esercizio

PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO

Circolare 26/E 2013

ai fini del rispetto del limite il
credito deve essere considerato
IVA inclusa

lo stralcio parziale del credito non
pregiudica eventuali azioni di
recupero

ai fini del rispetto del limite va
considerato il valore nominale del
credito

in ogni caso deducibili perdite
sopra soglia, in presenza dei vecchi
requisiti di certezza e precisione

*E NON LA PERDITA
CONTABILIZZATA*

PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO

Circolare 26/E 2013

ELEMENTI DI CERTEZZA E PRECISIONE
RICONOSCIUTI DALLA CIRCOLARE

Assoggettamento del debitore
a procedure concorsuali

Verbale di pignoramento
negativo

Insolvenza non temporanea
del debitore

Decreto accertante lo stato di
fuga, latitanza o irreperibilità

Incapienza patrimoniale che
sconsigli procedura esecutiva

Antieconomicità
della procedura esecutiva

PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO

Circolare 26/E 2013

QUALORA SI PROPENDA PER LA SVALUTAZIONE DEL CREDITO

Le perdite transitano dal conto economico solo dopo che l'eventuale fondo svalutazione crediti è stato azzerato

Il credito svalutato (non stralciato) non deve concorrere al limite dello 0,5% previsto dall'art.106 TUIR

PERDITE SU CREDITI DI IMPORTO RILEVANTE

DLGS. INTERNAZIONALIZZAZIONE (d. lgs. n. 147/2015):

PERDITE SU CREDITI (ART. 101 NUOVO CO. 5-BIS TUIR)

*“Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del co. 5, nel periodo di imputazione in bilancio, **anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo** a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, **sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio**”.*

INTERESSI PASSIVI E ROL

Attenzione ai limiti posti alla deducibilità
degli interessi passivi

Int. passivi (al netto int. attivi)
sono deducibili nel limite del 30%
del risultato operativo lordo

È previsto il riconoscimento
figurativo degli interessi attivi sui
crediti statali

R.O.L. = valore produzione - costi
della produzione
(esclusi ammortamenti e leasing)

La quota di interessi passivi non
dedotta sarà deducibile, con gli
stessi limiti, nei successivi esercizi

INTERESSI PASSIVI E ROL

LA NORMA DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE (DAL 2015)

Art. 1 co. 36 L. 244/2007



... non rilevanza, al fini dell'art. 96 del TUIR, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione **per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.**

INTERESSI PASSIVI E ROL

LE CONDIZIONI

Attività immobiliare



DUE CONDIZIONI CONCORRENTI:

- ✓ valore dell'**attivo patrimoniale** è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione;
- ✓ **ricavi** sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.

SCORPORO AREE PERTINENZIALI

Il valore delle aree pertinenziali o sottostanti ai fabbricati deve essere fiscalmente scorporato da questi ultimi



VALORE FORFETTARIO
DELL'AREA = 30% PER ATTIVITÀ
INDUSTRIALI

VALORE FORFETTARIO
DELL'AREA = 20% PER ALTRE
ATTIVITÀ

SCORPORA AREE PERTINENZIALI

OVVERO DI INDICAZIONE SPECIFICA
DEL SUO VALORE NEL ROGITO

```
graph TD; A[OVVERO DI INDICAZIONE SPECIFICA DEL SUO VALORE NEL ROGITO] --> B[Facoltà di riconoscimento del costo del terreno (se inferiore) in caso di acquisto separato dal fabbricato]; B --> C[In ogni caso lo scorporo del terreno va effettuato sui valori al netto di costi incrementativi e rivalutazioni];
```

Facoltà di riconoscimento del costo del terreno
(se inferiore) in caso di acquisto separato dal fabbricato

In ogni caso lo scorporo del terreno va effettuato sui valori al netto
di costi incrementativi e rivalutazioni

SCORPORO AREE PERTINENZIALI

Lo scorporo dell'area opera obbligatoriamente anche nei contratti di leasing immobiliare



È INDEDUCIBILE UNA QUOTA PARTE
DEL COSTO DEI CANONI PARI AL 20%
- 30%



LA PERCENTUALE DI INDEDUCIBILITA'
SI APPLICA ALLA SOLA QUOTA
CAPITALE DEL CANONE

DURATA MINIMA CONTRATTI DI LEASING

PER I CONTRATTI DI LEASING STIPULATI DALL'01/01/2014 AI FINI DELLA DEDUCIBILITA' FISCALE DEI CANONI DAL REDDITO D'IMPRESA



LA DURATA MINIMA VIENE RIDOTTA A META' DEL PERIODO DI AMMORTAMENTO




PER I CONTRATTI DI LEASING IMMOBILIARE LA DURATA MINIMA VIENE RIDOTTA A 12 ANNI




PRIMA LA DURATA MINIMA ERA DI 5 ANNI PER LE AUTOVETTURE, 4 ANNI PER GLI AUTOCARRI, 2/3 DEL PERIODO DI AMMORTAMENTO PER GLI ALTRI BENI MOBILI E 18 ANNI PER I BENI IMMOBILI

A.C.E. - AIUTO ALLA CAPITALIZZAZIONE ECONOMICA


CON L'OBIETTIVO DI STIMOLARE UNA ADEGUATA CAPITALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE




E' DETASSATO UN IMPORTO
PARI AL RENDIMENTO DEL
NUOVO CAPITALE PROPRIO



DALL'ANNO 2016 IL
RENDIMENTO NOZIONALE
E' FISSATO AL 4,75%



LA DETASSAZIONE SI APPLICA
SULL'INCREMENTO DEL CAPITALE
PROPRIO RISPETTO A
QUELLO ESISTENTE AL 31/12/2010



L'UTILE DI ESERCIZIO GENERA
INCREMENTO A DECORRERE
DALL'ANNO SUCCESSIVO
SE NON DISTRIBUITO AI SOCI

A.C.E. - AIUTO ALLA CAPITALIZZAZIONE ECONOMICA

COSTITUISCONO INCREMENTI: GLI UTILI DI ESERCIZIO NON DISTRIBUITI, I CONFERIMENTI DEI SOCI E LE RINUNCE AI FINANZIAMENTI

COSTITUISCONO DECREMENTI LE ATTRIBUZIONI ANCHE IN NATURA FATTE IN FAVORE DEI SOCI (NON LE PERDITE)

I CONFERIMENTI DEI SOCI GENERANO ACE DAL GIORNO IN CUI SONO STATI EFFETTUATI (CRITERIO DI CASSA)


GLI UTILI GENERANO ACE DALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO IN CUI VI E' STATA LA DELIBERA DI ACCANTONAMENTO

LE ATTRIBUZIONI (IN DENARO O IN NATURA) FATTE AI SOCI GENERANO DECREMENTO DALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO NEL QUALE SONO STATE EFFETTUATE

La parte di ACE non utilizzata può essere convertita in credito d'imposta IRAP

IL REGIME DELLA TRASPARENZA FISCALE NELLA SRL

IL REGIME DELLA TRASPARENZA FISCALE NELLA SRL



IL REGIME DELLA TRASPARENZA FISCALE NELLA SRL

RATIO DELLA NORMA

```
graph TD; A[RATIO DELLA NORMA] --> B[Estensione alle Srl dello stesso regime di tassazione delle società di persone]; B --> C[Al fine di evitare ai soci delle prime di subire un carico tributario superiore a quello delle seconde]; C --> D[L'Irpef è un'imposta progressiva per scaglioni (dal 23% al 43%)]; C --> E[L'Ires è un'imposta proporzionale (aliquota unica del 27,5%)];
```

Estensione alle Srl dello stesso regime di tassazione delle società di persone

Al fine di evitare ai soci delle prime di subire un carico tributario superiore a quello delle seconde

L'Irpef è un'imposta progressiva per scaglioni (dal 23% al 43%)

L'Ires è un'imposta proporzionale (aliquota unica del 27,5%)

IL REGIME DELLA TRASPARENZA FISCALE NELLA SRL

Imputazione del reddito e della perdita ai soci

La quota di utile attribuita al socio concorre a formare il suo reddito complessivo

La quota di perdita attribuita al socio riduce eventuali altri redditi della stessa categoria

L'Utile/Perdita viene attribuito ai soci sulla base della ripartizione del capitale sociale alla fine dell'esercizio

IL REGIME DELLA TRASPARENZA FISCALE NELLA SRL

Il regime della trasparenza fiscale comporta che la società non pagherà l'Ires sul reddito dichiarato e che i soci pagheranno l'Irpef (e le addizionali) sulla quota di reddito loro attribuita

Indipendentemente dalla erogazione dei relativi dividendi

in capo alla società resterà soltanto l'Irap

I soci in tal modo si evita la doppia tassazione Irpef/Ires sugli utili distribuiti

IL REGIME DELLA TRASPARENZA FISCALE NELLA SRL

Il regime è opzionale con vincolo almeno triennale



Il primo passaggio prevede che tutti i soci devono comunicare per raccomandazione agli amministratori la volontà di aderire al regime

L'opzione ha effetto per l'anno in cui viene trasmessa e per i due successivi



Successivamente la società comunica all'Agenzia delle entrate con apposito modello telematico l'adesione al regime

Alla scadenza del triennio se la società è intenzionata a proseguire nel regime rinnova l'opzione

LE IMPOSTE

Irap

(Imposta proporzionale con aliquota 4,82%)

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE IRAP

**Principio di derivazione dal bilancio
del valore della produzione ai fini dell'IRAP**

```
graph TD; A[Principio di derivazione dal bilancio del valore della produzione ai fini dell'IRAP] --> B[Dati di bilancio]; B --> C[Dichiarazione IRAP];
```

Dati di bilancio

Dichiarazione IRAP

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE IRAP

Determinazione del valore della produzione ai fini dell'IRAP

Differenza tra valore della produzione (voci A) e costi della produzione (voci B)

Sono sempre indeducibili compensi lap, occasionali, perdite su crediti ed IMU

Escluse le voci 9 (personale)
10c, 10d (SVALUTAZIONI),
12 & 13 (ACCANTONAMENTI)

Gli importi rilevanti sono quelli iscritti in bilancio senza le regole del TUIR

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE IRAP

Sono interamente deducibili ai fini IRAP

```
graph TD; A[Sono interamente deducibili ai fini IRAP] --> B[Ammortamenti e leasing auto indipendentemente da durata contratto e costo del bene]; A --> C[Spese d'impiego delle autovetture e costi di telefonia fissa e mobile]; B --> D[Spese di rappresentanza e di manutenzione su beni propri indipendentemente dai limiti posti dal TUIR]; C --> E[Costi di gestione ed ammortamenti relativi ai fabbricati abitativi delle immobiliari di gestione];
```

Ammortamenti e leasing auto indipendentemente da durata contratto e costo del bene

Spese di rappresentanza e di manutenzione su beni propri indipendentemente dai limiti posti dal TUIR

Spese d'impiego delle autovetture e costi di telefonia fissa e mobile

Costi di gestione ed ammortamenti relativi ai fabbricati abitativi delle immobiliari di gestione

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE IRAP

Dal 2015 è interamente deducibile ai fini IRAP il costo del personale assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato




Sono altresì interamente deducibili gli oneri sociali di natura previdenziale ed assistenziale



Restano indeducibili i compensi ai co.co.co.
ed ai lavoratori autonomi occasionali

DEDUCIBILITÀ DALL'IRES DELL'IRAP SUL COSTO DEL LAVORO



DETERMINAZIONE IRAP PER GLI ALTRI SOGGETTI

SOCIETA' DI PERSONE, DITTE E PROFESSIONISTI DETERMINANO IL VALORE DELLA PRODUZIONE SECONDO LE REGOLE DEL TUIR

MA SE OPERANO IN REGIME
DI CONTABILITA' ORDINARIA

POSSONO OPTARE PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE PRODUZIONE SECONDO IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE DAL CONTO ECONOMICO

L'opzione vale un triennio ed è comunicata all'interno del Modello Unico (quadro OP)

IL PUNTO SUI LAVORATORI AUTONOMI E LE PICCOLE IMPRESE

IL CONCETTO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE SECONDO LA PRASSI
MINISTERIALE



CIRCOLARE 45/2008



SI RIVOLGE AI
PROFESSIONISTI SENZA
ORGANIZZAZIONE E AI
CONTRIBUENTI MINIMI



CIRCOLARE 28/2010



SI RIVOLGE AD AGENTI DI
COMMERCIO E
PROMOTORI FINANZIARI

IL CONCETTO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE SECONDO LA GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE
21122/2010



SI RIVOLGE AI
COLTIVATORI DIRETTI



CASSAZIONE
21123/2010



SI RIVOLGE AI TASSISTI



CASSAZIONE
21124/2010



SI RIVOLGE AGLI
ARTIGIANI



IN TALI SENTENZE LA CORTE DI CASSAZIONE HA SANCITO L'ESCLUSIONE DA
IRAP

IL CONCETTO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE SECONDO LA GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE
26144/2008

LA FAMOSA “SENTENZA
FIORELLO”

CASSAZIONE
23155/2010


PRESENZA IMMOBILE
STRUMENTALE

CASSAZIONE
29127/2011


MEDICI IN
CONVENZIONE CON
S.S.N.

LA CORTE DI CASSAZIONE NON CONSIDERA OSTATIVA LA PRESENZA DI
COMPENSI ELEVATI, IMMOBILI STRUMENTALI O STUDIO ATTREZZATO

IL CONCETTO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE SECONDO LA GIURISPRUDENZA




RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA: SINTESI




CATEGORIE OMOGENEE

Verifica al 31.12.2015



CATEGORIE OMOGENEE



METODOLOGIE

I



Rivalutazione COSTO STORICO

II



Rivalutazione COSTO STORICO e FONDO di
AMMORTAMENTO

III



Riduzione FONDO di AMMORTAMENTO

Informativa in bilancio e organi di controllo

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Beni ammortizzabili → 16%

Beni NON ammortizzabili → 12%

Da calcolarsi sul SALDO ATTIVO LORDO

Versamento in **un'unica rata** entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2015.

EFFETTI FISCALI

Valore
riconosciuto dal
2018



Ammortamenti



Plafond spese di manutenzione

Valore
riconosciuto dal
2019



Cessioni

CONSEGUENZE RIVALUTAZIONE

- ✓ nel caso di cessione del bene ante 2019, il valore non è riconosciuto, sorge un credito per l'imposta sostitutiva pagata e la riserva è liberata;
- ✓ il saldo va imputato al capitale sociale o allocato in apposita riserva;
- ✓ la riserva è in sospensione moderata e quindi utilizzi "esterni" fanno scattare tassazione (no quelli interni);
- ✓ in caso di riduzione capitale sociale si applica l'art. 2445 (90 giorni);
- ✓ utilizzo per copertura perdite delibera con assemblea straordinaria (senza i 90 giorni).

IL SALDO ATTIVO

- ✓ possibile l'affrancamento con pagamento di una sostitutiva del 10% da pagare in unica soluzione;
- ✓ la riserva in sospensione diventa riserva di utili tassati;
- ✓ si applica la presunzione di cui all'art. 47 co. 1 del TUIR;
- ✓ se distribuisce riserva affrancata soggetto IRES: no tax sulla società – si tax sul socio;
- ✓ se distribuisce riserva affrancata soggetto IRPEF: no tax sulla società – no tax sul socio;
- ✓ se affranco non ho riconoscimento immediato dei valori rivalutati sui beni;
- ✓ non conviene in caso di perdite.

GRAZIE E ARRIVEDERCI

Dott. Ernesto Gatto